

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 19-06-2017

Messaggio n. 2536

OGGETTO: Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art.26 e seguenti D. lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

1. Premessa e quadro normativo

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in attuazione della delega di cui all'art.1, c.2, lett.a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all'art.3 della legge 92/2012.

Con la circolare n.122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n.201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) a carico dei Fondi già operativi.

Con nota n.29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all'art.30 del D.lgs. 148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.

In data 22 febbraio 2017, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all'art.36, c.3, del D.lgs. 148/2015, è stato nominato il comitato del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ai sensi dell'art.3 del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016.

Tale Fondo, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 22 febbraio 2017.

Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.122/2015, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario per il Fondo di nuova istituzione citato.

Con circolare numero 141 del 3 agosto 2016 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni relative all'ambito di applicazione del Fondo e fornite le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria, mentre con successiva circolare sarà illustrata la disciplina che regola l'accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.

2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini.

A norma dell'art.30, c.2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni fornite al successivo par.3.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all'art.15, c.3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 22 febbraio 2017 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nella citata nota ministeriale n. 29/530, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017.

Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2017 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del fondo, assolve all'obbligo, previsto dall'art.35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

3. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l'invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l'invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione Cerca nella pagina principale inserendo Accesso a servizi per aziende e consulenti oppure selezionare Servizi per aziende e consulenti nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale Prestazioni e servizi>Tutti i servizi.

Si accede a Servizi per aziende e consulenti tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto. Una volta effettuato l'accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio CIG e Fondi di solidarietà> Fondi di solidarietà.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione documentazione.

Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alla circolare n.122/2015 sopra richiamata, nonché alla circolare n. 201/2015.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato